



## **PROPOSTA DI DELIBERA**

Il consiglio comunale di Como

### **Premesso che**

il 23 marzo 2010 è stato convertito in legge (nr.26 marzo 2010, n.42 – pubblicato in G.U. nr. 72 del 27.3.2010 ) dalla votazione definitiva del Senato della Repubblica il decreto legge 25 gennaio 2010 nr. 2 recante “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni” col quale, dal 2011 in poi, si nega il finanziamento ai consigli di circoscrizioni nei comuni con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti

### **considerato che:**

sia necessaria l’istituzione di un collegamento diretto per una rappresentanza più incisiva delle istanze dei quartieri presso il Consiglio Comunale

### **delibera**

il seguente regolamento, per la creazione delle assemblee di partecipazione di quartiere.

## OGGETTO : CREAZIONE DELLE ASSEMBLEE DI PARTECIPAZIONE DI QUARTIERE

### **Art. 1      Oggetto Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei Consigli di Partecipazione del Comune di Como, così come istituiti ed individuati nei successivi articoli; disciplina l'autonomia funzionale nell'ambito delle attribuzioni indicate ed i rapporti tra gli stessi e l'Amministrazione Comunale.


### **Art.2      Principi e finalità**

1. Al fine di favorire la massima e democratica partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, economiche, sociali e culturali della città ed individuare un nuovo modello di sviluppo locale, fondato sulla valorizzazione delle risorse sociali, ambientali, territoriali da parte della comunità, sono costituiti, in ciascun quartiere individuato nel successivo art.3, i Consigli di Partecipazione.
2. Con la costituzione dei Consigli di partecipazione l'Amministrazione Comunale intende favorire il massimo e democratico contributo dei cittadini alle scelte politiche, economiche, sociali e culturali della città , ed in particolare:
  - perseguire, attraverso l'autogoverno locale e la responsabilità solidale, il fine dello sviluppo e benessere sociale , il mantenimento di legami intergenerazionali ed il rispettoso confronto interculturale ;
  - gestire il patrimonio pubblico e le risorse collettive con il concorso della comunità;
  - consolidare e diffondere il principio della solidarietà quale essenziale fattore di aggregazione sociale.

### **Art.3      Consigli di partecipazione**

1. Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Comunale e per le finalità di cui all'art.2 il territorio comunale si suddivide nei quartieri:

1. [Albate](#)- Muggiò – Acquanera
2. Lora
3. [Prestino](#) - Camerlata - Breccia - [Rebbio](#)
4. Camnago Volta
5. Como Centro - Como Ovest
6. Como Borghi
7. Como Nord - Como Est
8. [Monte Olimpino](#) - [Ponte Chiasso](#) -  
[Sagnino](#) - [Tavernola](#)
9. [Garzola](#) - Caviglio



2. il funzionamento e le attribuzioni sono normati dal presente regolamento.

## **OGGETTO : CREAZIONE DELLE ASSEMBLEE DI PARTECIPAZIONE DI QUARTIERE**

### **Art. 4 Natura Giuridica**

1. I Consigli di Partecipazione sono organismi privi di personalità giuridica che si compongono come soggetti autonomi di collegamento tra i Quartieri e L'Amministrazione Comunale, e da questa sono riconosciuti come strumenti di stimolo per la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e di condivisione di scelte amministrative.

### **Art.5 Compiti e attribuzioni**

Ai Consigli di partecipazione ed all'assemblea di quartiere sono attribuiti le seguenti funzioni:

1. redigere annualmente un rapporto sullo stato del Quartiere approvato dal Consiglio di partecipazione e dall'Assemblea di Quartiere, che viene trasmesso al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, i rapporti dei consigli di quartiere devono essere oggetto di una discussione consigliere, preliminarmente all'approvazione del bilancio di previsione.
2. proporre iniziative e manifestazioni atte a stimolare la vita sociale del Quartiere, partecipando alla gestione delle strutture in uso all'amministrazione Comunale all'interno del territorio del quartiere; di tali proposte deve essere redatto un programma di massima per consentire all'amministrazione di verificarne fattibilità e provvedere all'eventuale finanziamento.
3. formulare , su richiesta del Consiglio Comunale e della Giunta, parere preventivo su questioni d'interesse del quartiere.
4. indire apposite assemblee di quartiere con la presenza del Sindaco o di un suo delegato per raccogliere istanze dei cittadini.
5. il Consiglio di partecipazione e l'Assemblea di quartiere possono presentare interrogazioni scritte al Sindaco chiedendo chiarimenti su atti specifici che riguardano direttamente il quartiere. Alla richieste deve essere data una risposta scritta entro 20 giorni.
6. il Consiglio di partecipazione può avvalersi del sito web del Comune nel quale devono essere riservati appositi spazi per informare i cittadini sull'attività svolta.
7. l'ordine del giorno degli argomenti in discussione in consiglio Comunale devono essere trasmessi al presidente del consiglio di partecipazione.

**Art.6           Assemblea di quartiere**

1. L'assemblea di quartiere è costituita dai cittadini residenti nel quartiere che abbiano compiuto il 16o anno di età.
2. L'assemblea di quartiere è convocata ogni qualvolta è convocato il Consiglio di Partecipazione.
3. Le decisioni vengono prese a maggioranza.
4. L'assemblea viene presieduta dal Delegato di quartiere del Consiglio di partecipazione.
5. Per la redazione del verbale delle riunioni , il Delegato rappresentante sceglierà di volta in volta un membro del Consiglio di Partecipazione affidandogli le mansioni di Segretario.

**Art.7           Convocazione**

L'Assemblea di quartiere è convocata nei seguenti casi:

1. per discutere il rapporto annuale sullo stato del quartiere
2. ogni qualvolta il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale lo ritengano opportuno
3. in ogni caso almeno una seduta a trimestre.

**Art. 8           Composizione dei Consigli di Partecipazione**

I Consigli di Partecipazione si compongono di 5 membri, compreso il Delegato di quartiere.

Essi vengono eletti secondo la seguente procedura:

- Il Sindaco, entro 90 giorni dopo il rinnovo del Consiglio Comunale, convoca in ciascun quartiere una Assemblea di Quartiere , che sarà presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, i cittadini che vi partecipano eleggeranno il Consiglio di Partecipazione come al precedente comma. A tal fine verranno distribuite schede sulla quale verrà posta una preferenza tra i nomi dei cittadini che avranno espresso la volontà di candidarsi.
- Risulteranno quindi eletti i cittadini che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, in caso di pari preferenza verrà eletto il più giovane.
- L'Assemblea è valida se intervengono almeno 20 aventi diritto. I non eletti subentreranno in caso di dimissioni, morte, o decadenza degli eletti.
- Tra i cittadini risultati eletti, il primo acquisirà i compiti di Delegato di quartiere, il cui incarico avrà una durata di un anno solare, alla scadenza gli subentrerà il secondo fino a che tutti i membri del consiglio di partecipazione abbiano ricoperto tale incarico.

Qualsiasi incarico all'interno del Consiglio di Partecipazione o dell'Assemblea di quartiere viene svolto a titolo gratuito.

## **OGGETTO : CREAZIONE DELLE ASSEMBLEE DI PARTECIPAZIONE DI QUARTIERE**

### **Art.9 Durata**

I consigli di partecipazione restano in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco, ed in caso di scioglimento del Consiglio Comunale, fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del consiglio stesso.

### **Art.10 Requisiti eleggibilità**

Sono eleggibili tutti i cittadini residenti nel quartiere che abbiano compiuto il 16 anno di eta alla data dell'Assemblea di Quartiere. Non possono essere eletti:

- Deputati e senatori;
- Consiglieri e membri delle Giunte Regionali;
- Consiglieri , membri della Giunta e dipendenti del Comune di Como.

Il Consiglio di Partecipazione e L'Assemblea di quartiere verificheranno alla prima riunione le condizioni di eleggibilità.

Sono altresì ineleggibili tutti i cittadini che hanno riportato condanne penali passate in giudicato.

### **Art.11 Norma Transitoria**

Il presente regolamento intervenuta l'esecutività della delibera entrerà in vigore dopo gg 15 dalla pubblicazione, da allora si applicheranno i termini di convocazione previsti dall' Art.8 comma 2.

  
Luca Ceruti  
Movimento 5 Stelle